

# Rapporto sul messaggio

---

numero **4755**  
data **7 settembre 1998**  
dipartimento **Istituzioni**

---

della Commissione delle petizioni e dei ricorsi  
sul messaggio 3 giugno 1998 concernente la domanda di grazia presentata dal signor  
Làszlò Pèter Torok, nato il 13.1.1958 a Szeged (Ungheria)

Il signor Torok Làszlò Pèter di Làszlò e Klara Szabò, nato il 13.01.1958 a Szeged (Ungheria), ivi domiciliato, celibe, cittadino ungherese è stato condannato con sentenza del 14 agosto 1997 della Corte della Assise correzionali di Lugano alla pena di 02 anni e 06 mesi di detenzione per ripetuto furto e ripetuto danneggiamento, ed è stata pronunciata nei suoi confronti la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni.

La Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza del 19.10.1997, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.

Contro quest'ultima decisione il signor Torok Làszlò Pèter è insorto al Tribunale Federale il quale, con decisione 10.05.1998, ha respinto il ricorso.

Conseguentemente la sentenza di condanna nei confronti del signor Torok è cresciuta in giudicato ed è definitiva.

Dal messaggio del Consiglio di Stato si prende altresì atto che la sua convivente è pure stata condannata con sentenza 14.08.1997 dalla Corte della assise criminali di Lugano alla pena di 16 mesi di detenzione (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 02 anni) nonché all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni, per aver partecipato all'attività delittuosa assieme al signor Torok.

Giova ricordare che il signor Torok con altri concittadini ungheresi, si è reso autore di una impressionante serie di furti nei parchimetri di diverse città svizzere. Egli fabbricava le chiavi dei parchimetri facilitando così le sue attività delittuose, che gli hanno permesso di conseguire una ingente refurtiva.

In data 12 gennaio 1998 il signor Torok ha chiesto al Gran Consiglio che gli venga condonata l'espiazione della condanna.

La domanda di grazia è motivata da ragioni di ordine familiare e umano, sostenendo in particolare che la sua convivente si trova in precarie condizioni di salute ed ha grosse difficoltà di sostentamento per lei e per il figlio, potendo contare unicamente su di una allocazione familiare a lei attribuita dai competenti uffici sociali ungheresi equivalente a circa 30 franchi svizzeri al mese. A detta dell'interessato, il suo anticipato rientro in Ungheria gli permetterebbe di occuparsi del mantenimento della convivente e del figlio.

Il Consiglio di vigilanza e la Direzione del Penitenziario cantonale, competenti ai sensi dell'articolo 6 della Legge sull'esecuzione del diritto di grazia del 05.11.1945, non hanno ravvisato nell'istanza in esame nessun fatto o circostanza straordinaria che permetta di formulare un preavviso favorevole.

L'interessato è incensurato, eccettuato il procedimento penale surriferito, nel nostro Paese, ma a suo carico vi sono importanti precedenti penali in Francia e in Germania, sempre per reati contro il patrimonio.

Ricordato che la grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale ma una misura di carattere eccezionale e straordinaria poiché rappresenta un intervento dell'Autorità politica nelle competenze della Magistratura penale e può essere ammessa, in ossequio al principio della separazione dei poteri, soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una manifesta ingiustizia o procurerebbe, a chi ne è coinvolto, inammissibili disagi di natura personale, familiare o finanziaria. Eccezionali devono quindi essere pure le circostanze che possono motivare un tale provvedimento.

La Commissione delle petizioni non può che condividere il parere del Consiglio di vigilanza e della Direzione del Penitenziario cantonale, ripreso nel messaggio del Consiglio di Stato, secondo cui le ragioni, i motivi e i propositi manifestati ed espressi dal signor Torok a sostegno della sua istanza non rivestono quel carattere di eccezionalità da giustificare il ricorso all'istituto della grazia.

Concedere la grazia in questo specifico caso significherebbe creare una manifesta ingiustizia rispetto a coloro che, pur in situazione difficile per sé e per i loro cari, hanno pagato il loro debito verso la società espiando la pena loro inflitta.

Quanto allegato dal signor Torok non riveste quel carattere di eccezionalità tale da giustificare il ricorso all'istituto della grazia. Notasi infine che l'interessato potrà essere liberato condizionalmente dopo aver scontato 2/3 della pena il 24.09.1998.

\*\*\*\*\*

La Commissione delle petizioni e dei ricorsi invita dunque il Gran Consiglio a respingere la domanda di grazia in oggetto.

**Per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi:**

Felice Dafond, relatore

Allidi-Cavalleri - Colombo - Croce -

Ferrari F. - Foletti G.P. - Gemnetti -

Gerosa - Quadri - Quattrini - Rosselli